

**CONVENZIONE TECNICO OPERATIVA
RICONOSCIMENTO BUONE PRATICHE ELIMINAZIONE/RIDUZIONE RIFIUTI**

Tra

A.Se.R SpA, di seguito anche Gestore, con sede operativa in Via Martiri della Libertà, 4 a Rho (MI), P.IVA 04626760963, numero verde 800.756.346, email tecnico@aserspa.net e sito internet www.aserspa.net, qui rappresentata dal Sig. _____, munito dei necessari poteri,

e

_____ di seguito anche Convenzionato, in persona di Titolare/Legale rappresentante _____, con ditta corrente in Rho, via _____ n° _____

C.F./P.IVA _____ Codice Cliente Tariffa Rifiuti n. _____
_____ Telefono – e-mail _____.

premessò che

- A.Se.R S.p.A. è il soggetto gestore dell'intero ciclo integrato dei rifiuti (giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 17/11/2004) che applica e riscuote la Tariffa Rifiuti (TARI) in regime corrispettivo ex art. 1, comma 668, L. n. 147/2013, istituita e disciplinata dal Comune Rho in apposito regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15.04.2014 e s.m.i..
- Il Comune di Rho, A.Se.R SpA e la Confcommercio – Associazione territoriale di Rho con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa in data 20/07/2020, hanno condiviso i principi di realizzazione di un sistema di meccanismi premiali che, intervenendo sulla parte variabile della tariffa rifiuti, favorisca le utenze che dimostrino di avere adottato pratiche ambientali virtuose, attuato in applicazione dell'art. 20, comma 5, del summenzionato Regolamento comunale di applicazione e riscossione della Tariffa rifiuti (di seguito anche solo Regolamento).

Tanto premesso, la presente convenzione individua gli aspetti tecnico - operativi del rapporto intercorrente tra il Convenzionato e il Gestore, nel processo di richiesta, ottenimento e definizione della sopra menzionata riduzione tariffaria.

Il Convenzionato, ai fini dell'ottenimento della riduzione tariffaria di cui all'art. 20, comma 5, del Regolamento, dichiara di adottare, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, le iniziative di seguito specificate:

(selezionare la casella di interesse).

INIZIATIVA	Adottata	
A. Tecniche comportanti una minore produzione di rifiuti	Sì	No
B. Cessione delle eccedenze alimentari	Sì	No
C. Sistema di misurazione dedicata per le frazioni di rifiuto ad elevato valore economico	Sì	No

Il Convenzionato s'impegna a trasmettere al Gestore entro il mese di febbraio di ogni anno, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della riduzione tariffaria per l'anno precedente, come rispettivamente previsti ai successivi paragrafi A, B e C.

Il Gestore effettua appositi sopralluoghi presso le sedi del Convenzionato, finalizzati a verificare la corretta realizzazione delle iniziative attivate nell'ottica di sensibilizzazione sulle buone pratiche per la riduzione dei rifiuti, segnalando a quest'ultimo eventuali azioni migliorative e non conformità rilevate.

Il Gestore, accertata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla presente convenzione, previa istruttoria tecnica, i cui esiti verranno comunicati al Convenzionato, riconosce la corrispondente riduzione tariffaria a scomputo sulla prima fatturazione utile.

Il cumulo delle riduzioni di cui al presente documento può dar luogo ad un abbattimento della parte variabile della tariffa massimo pari al 20 % per singola utenza.

A. Tecniche comportanti una minore produzione di rifiuti (barrare la casella d'interesse)

Iniziativa	SI	NO	Valore di riduzione corrispondente	Documentazione da presentare
<p>1) Sistema di asporto del cibo non consumato.</p> <p>L'attività è fornita di adeguato materiale informativo per i clienti di cui dà evidenza all'interno del proprio esercizio; propone attivamente ai propri clienti l'asporto del cibo avanzato.</p>			2%	<ul style="list-style-type: none"> - Copia del materiale informativo che incentivi il sistema di asporto del cibo non consumato - Fatture di acquisto di contenitori per cibo da asporto
<p>2) Introduzione all'interno del menù dell'offerta di mezze porzioni</p> <p>E' evidente la presenza dell'offerta (ad esempio per bambini o per chi ne faccia richiesta), di piatti dedicati e ne viene data informazione.</p>			2%	<ul style="list-style-type: none"> - Copia del menù con l'indicazione della possibilità di ricevere mezze porzioni
<p>3) Abolizione degli imballaggi a perdere</p> <p>L'attività ha sostituito completamente gli imballaggi a perdere con prodotti sfusi che eliminano o riducono significativamente la produzione dei rifiuti.</p>			2%	<ul style="list-style-type: none"> - Fatture di acquisto di prodotti sfusi
<p>4) Abolizione di stoviglie, tovaglie e tovaglioli usa e getta</p> <p>L'attività non utilizza mai materiale usa e getta e ha introdotto per la consumazione dei pasti</p>			2%	<ul style="list-style-type: none"> - Fatture relative al lavaggio di tovaglie e tovaglioli

prodotti riutilizzabili (es. stoviglie in ceramica, tovaglie e tovaglioli lavabili)				
<p>5) Introduzione di stoviglie usa e getta compostabili o di altre iniziative volte alla riduzione di imballaggi</p> <p>In caso di manifestazioni temporanee o per i prodotti da asporto, vengono utilizzate esclusivamente stoviglie usa e getta in materiale compostabile, o sono state introdotte altre iniziative atte alla eliminazione o riduzione degli imballaggi.</p>			2%	- Fatture di acquisto di materiale compostabile
<p>6) Altre iniziative autonome</p> <p><i>Riportare qui una breve descrizione delle iniziative messe in atto dall'attività, diverse da quelle precedentemente indicate, che consentano una oggettiva riduzione della produzione di rifiuti; l'iniziativa verrà considerata ai fini della riduzione tariffaria solo previa espressa approvazione da parte di A.Se.R</i></p>				- I documenti verranno richiesti da A.Se.R in base all'iniziativa presentata

Il Convenzionato è tenuto a trasmettere al Gestore la documentazione a comprova, come individuata nella tabella precedente, rispettivamente per ciascuna delle iniziative dichiarate.

Il Gestore verificherà la sussistenza dei requisiti previsti nella tabella precedente, anche attraverso sopralluoghi presso le aree per le quali viene richiesta la riduzione, eventualmente segnalando non conformità e suggerendo azioni migliorative, in un'ottica di fattivo supporto e collaborazione con il Convenzionato. Le eventuali non conformità potranno essere sanate entro i sei mesi successivi la

segnalazione del Gestore, fermo restando il mancato riconoscimento del corrispondente beneficio per il periodo di non sussistenza del requisito.

Ricevuta la documentazione suddetta ed accertata la corretta realizzazione delle iniziative intraprese, come previste dalla presente convenzione, il Gestore, previa istruttoria tecnica, i cui esiti verranno comunicati al Convenzionato, riconosce la corrispondente riduzione tariffaria a scomputo sulla prima fatturazione utile dell'anno successivo a quello di riferimento. In tale circostanza il Convenzionato potrà ricevere dal Gestore una attestazione di adozione di buone pratiche per la riduzione dei rifiuti.

Si precisa che le percentuali di riduzione indicate nella superiore tabella si riferiscono all'attivazione delle iniziative per l'intero anno solare di riferimento, in caso di sottoscrizione della presente convenzione in corso d'anno la riduzione verrà riproporzionata sui mesi di effettiva sussistenza dei requisiti.

B. Cessione delle eccedenze alimentari

Il Convenzionato dichiara di effettuare a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, la cessione di eccedenze alimentari nel rispetto dei principi sanciti rispettivamente dalla Legge Regionale - Regione Lombardia - 6 novembre 2015, n. 34 e dalla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i.

La cessione deve avvenire a favore di Enti pubblici, nonché Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus), che destinano necessariamente in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno.

Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della Legge 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
- b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
- c) rimanenze di attività promozionali;
- d) prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
- e) rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
- f) invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
- g) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
- h) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

La riduzione è applicata sulla quota variabile della tariffa ed è calcolata in percentuale, data dal rapporto tra la quantità devoluta e il valore della produzione specifica individuata con il coefficiente Kd della categoria di appartenenza, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità. Tale riduzione non può comunque superare il 10 % della parte variabile della tariffa.

Entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Convenzionato è tenuto a presentare apposita autodichiarazione delle tipologie e delle quantità effettivamente cedute, e dei soggetti ai quali sono state conferite (vedi es.), fornendo altresì idonea documentazione a comprova da parte degli Enti beneficiari. Scaduto il termine di presentazione della autodichiarazione, non sarà più possibile accedere al beneficio.

Es. contenuti nella dichiarazione

Tipologia di alimento	Quantitativo in Kg	Destinatario (Denominazione/CF.)
Totale		

Il Gestore acquisita tale dichiarazione, previa l'istruttoria tecnica, i cui esiti verranno comunicati al Convenzionato, riconosce la corrispondente riduzione tariffaria a scomputo sulla prima fatturazione utile successiva all'istruttoria.

C. Sistema di misurazione dedicata per le frazioni di rifiuto ad elevato valore economico

Il Convenzionato si impegna a conferire a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, i materiali di seguito rappresentati (selezionare quelli di interesse), che verranno valorizzati secondo gli importi corrispondenti, come indicato nella seguente:

Rifiuti conferiti	SI/NO	Valore riconosciuto
<p>1) Bottiglie in plastica trasparente (PET)</p> <p>Ai fini del riconoscimento del valore, verranno considerate solo le bottiglie in PET di volume compreso tra gli 0,5 e i 2l, ridotte di volume per il verso del lato lungo. Le bottiglie dovranno essere conferite in sacchi trasparenti a perdere della capacità di 100l.</p> <p>Eventuali sacchi all'interno del quale siano presenti bottiglie non adeguatamente ridotte di volume, verranno conteggiati al 30% del valore del sacco.</p> <p>La raccolta avverrà su chiamata e al termine del servizio verrà rilasciato apposito documento, che varrà ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria.</p>		€ 0,50 cad. sacco
<p>2) Olio vegetale usato</p> <p>L'olio, conferito in fusti di capacità definita, viene raccolto con il principio del vuoto per pieno.</p> <p>La raccolta avverrà su chiamata e al termine del servizio verrà rilasciato apposito documento, che varrà ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria.</p>		€ 0,10 l
<p>3) Altri materiali valorizzabili</p> <p><i>L'inserimento di eventuali altri materiali valorizzabili dovrà essere previamente autorizzata da A.Se.R</i></p>		<i>Da definire in base al materiale valorizzato</i>

Il Gestore s'impegna ad attivare apposito servizio di raccolta dei materiali sopra indicati, prevedendo il rilascio al Convenzionato di specifiche ricevute di conferimento.

Gli importi sopra indicati verranno riconosciuti a consuntivo, sulla base dei materiali effettivamente conferiti nell'anno di riferimento, in forma di riduzione tariffaria applicata sulla prima fatturazione utile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le parti, come sopra rappresentate, danno atto di rispettare le previsioni del Regolamento EU nr. 679/2016 circa il trattamento dei dati e delle informazioni in qualunque modo acquisiti nell'ambito delle attività di programmazione, attuazione ed esecuzione delle suindicate iniziative, assumendo espresso impegno ad utilizzare gli stessi dati per le sole finalità previste dalla presente convenzione.

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del Titolare/Legale rappresentante del Convenzionato.

Rho, lì _____

A.Se.R SpA

Il Convenzionato
(Timbro e firma)

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), si informa che: Titolare del trattamento dei dati personali è ASER S.p.a. con sede in 20017 Rho (MI), Via Martiri della Libertà 4. I riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) designato, sono pubblicati nell'apposita sezione "privacy" del sito internet www.aserspa.net, alla quale si rimanda. Gli interessati hanno diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dagli artt. 12-20 del GDPR, nei limiti e alle condizioni rispettivamente stabiliti dai detti articoli.

Il Convenzionato
(Timbro e firma)